

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Reg. 17/07/2019

Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL

Publicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2019, n. 188.

Epigrafe

Premessa

Titolo I

Gli organi

Art. 1. *Insedimento del Consiglio*

Art. 2. *Assemblea*

Art. 3. *Presidente*

Art. 4. *Vice presidenti*

Art. 5. *Ufficio di Presidenza*

Art. 6. *Consiglio di Presidenza*

Art. 7. *Giunta per il regolamento*

Art. 8. *Commissioni e altri organismi*

Art. 9. *Collegio dei revisori dei conti*

Art. 10. *Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL*

Art. 11. *Codice etico*

Art. 12. *Programma*

Art. 13. *Pareri*

Art. 14. *Iniziativa legislativa*

Art. 15. *Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini*

Art. 16. *Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali*

Titolo II

Le procedure

Art. 17. *Attuazione del programma*

Art. 18. *Procedure semplificate*

Art. 19. *Procedure rafforzate*

Art. 20. *Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale*

Art. 21. *Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi*

Art. 22. *Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Art. 23. *Approvazione e trasmissione*

Art. 24. *Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936.*

Art. 24-bis. *Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni alle Istituzioni pubbliche.*

Art. 24-ter. *Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni ai datori di lavoro.*

Art. 24-quater. *Riservatezza dei dati.*

Art. 24-quinquies. *Banca dati sul mercato del lavoro.*

Art. 25. *Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1986, n. 936*

- Art. 26. *Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici*
Art. 27. *Formazione dei documenti*
Art. 28. *Gratuito patrocinio*
Art. 29. *Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni*

Titolo III

Organizzazione amministrativa

- Art. 30. *Segretario generale*
Art. 31. *Segretariato generale*
Art. 32. *Dirigenti preposti alle direzioni generali*
Art. 33. *Direttori degli uffici di seconda fascia*
Art. 34. *Struttura di segreteria del presidente*
Art. 35. *Segreteria degli altri organi di Governance (vice presidenti, presidente delegato Giunta per il regolamento, consigliere segretario dell'assemblea).*
Art. 36. *Modalità di accesso*
Art. 37. *Dotazione organica*
Art. 38. *Acquisizioni gestionali specialistiche*
Art. 39. *Accordi inter istituzionali e patrocini*
Art. 40. *Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.*
Art. 41. *Formazione del personale*
Art. 42. *Borse di studio, tirocini, visiting fellowship*
Art. 43. *Interventi assistenziali*
Art. 44. *Norme transitorie e abrogazioni*
- Allegato 1
- Articolo 1 *Status di Consigliere del CNEL*
Articolo 2 *Disposizioni generali*
Articolo 3 *Doveri dei Consiglieri*
Articolo 4 *Doveri dei Consiglieri in occasione di eventi esterni*
- Allegato 2
Allegato 3
- Articolo 1 *Ambito di applicazione*
Articolo 2 *Finalità*
Articolo 3 *Competenza e responsabilità*
Articolo 4 *Contenuti*
Articolo 5 *Policy in materia di following*
Articolo 6 *Altre piattaforme social*

Reg. 17 luglio 2019 (1). Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2019, n. 188.

(2) Emanato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Testo approvato dall'Assemblea il 17 luglio 2019.
(Omissis).

Titolo I Gli organi

Art. 1. Insediamento del Consiglio

1. Il presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei consiglieri nella Gazzetta Ufficiale.
 2. I consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.
 3. Nella prima seduta del Consiglio, il presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due vice presidenti secondo le procedure dell'art. 4, comma 2, e del segretario dell'assemblea secondo le procedure dell'art. 2, comma 9.
 4. Nella stessa seduta il presidente istituisce la giunta per il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.
 5. Il presidente dà comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
-

Art. 2. Assemblea

1. L'assemblea è l'organo che esprime la volontà del Consiglio. L'assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica.
2. L'assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.
3. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente che, d'intesa con i vice presidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza. In caso di necessità, il presidente del CNEL può, con atto straordinario e motivato previo parere favorevole del consiglio di presidenza, determinare che lo svolgimento di una o più sedute assembleari avvenga in collegamento audiovisivo, con modalità differenti da quelle ordinarie, fermo restando il rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento tra consiglieri. Tale atto ha efficacia limitata al perdurare dello stato di necessità che ne ha legittimato l'adozione. (4)
4. L'assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro tre giorni dalla richiesta.
5. L'ordine del giorno di ciascuna assemblea è comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.
6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'assemblea sono inviati ai consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un consigliere intenda proporre emendamenti può farlo

inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accoglienza o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'assemblea per una pronuncia definitiva. E' fatta salva la possibilità di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'assemblea.

7. L'assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento è discusso nella medesima seduta. Ciascun Consigliere può presentare, di regola prima dell'inizio della discussione generale in assemblea, ordini del giorno. La votazione ha luogo secondo le procedure definite nei commi seguenti. (3)

8. I lavori della assemblea sono diretti dal presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

9. Su proposta del presidente, l'assemblea elegge tra i consiglieri il segretario dell'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Il consigliere segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell'assemblea, secondo le direttive del presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'assemblea l'esistenza del numero legale, comunica al presidente l'esito e pone in approvazione il verbale della seduta precedente salvo che, in caso di urgenza, esso sia approvato a conclusione della seduta stessa.

11. La verifica del numero legale può essere richiesta da ogni consigliere durante l'assemblea: qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.

12. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

13. Le sedute dell'assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma e le modalità di tale pubblicità sono determinate dal presidente del CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il CNEL può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica. I pareri del CNEL relativi al semestre europeo e ai documenti di bilancio del Governo sono deliberati in seduta non pubblica, in quanto la pubblicità è assicurata dal procedimento parlamentare. Alle sedute di assemblea assistono il segretario generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare.

14. Di ogni seduta si redige il resoconto sommario da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il resoconto sommario è trasmesso ai consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'assemblea. Sul resoconto sommario non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il resoconto sommario è firmato dal presidente e dal consigliere segretario ed è reso disponibile nella intranet, salva la tutela della privacy ai sensi del *decreto legislativo n. 196/2003* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del *regolamento UE 679/2016* (GDPR, General Data Protection Regulation). Di ogni seduta è disposta la registrazione.

(3) Comma così modificato dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020*.

(4) Comma così modificato dalla Deliberazione 8 aprile 2020 di cui al *Comunicato 14 novembre 2020*.

Art. 3. Presidente

1. Il presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.

2. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea lo schema di bilancio di previsione, predisposto dal segretario generale nonché, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di bilancio compensative per l'approvazione.

3. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo per l'approvazione.

Art. 4. Vice presidenti

1. I vice presidenti assistono il presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall' *art. 5, comma 3, della legge n. 936 del 1986* . Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal presidente. Essi presiedono le commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.

2. I due vice presidenti sono eletti dall'assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei consiglieri in carica.

3. Nel caso di vacanza di un posto di vice presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.

Art. 5. Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL è composto dal presidente che lo presiede e dai due vice presidenti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio di Presidenza può essere integrato con altri consiglieri sulla base dei temi da trattare.

2. Il segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali dell'Ufficio di Presidenza sono conservati dal segretario generale e resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy.

Art. 6. Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal presidente del CNEL ed è composto dai vice presidenti e da un numero fino a dieci consiglieri, indicati secondo criteri di rappresentatività dalle componenti come individuate dall' *art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936* e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il consigliere segretario dell'assemblea. (6)

2. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51 per cento dei componenti aventi diritto. L'assemblea può delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle commissioni e degli altri organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla *legge 30 dicembre del 1986, n. 936* e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre istituzioni. Propone il programma delle attività del Consiglio e attua il monitoraggio della sua esecuzione.

4. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 2.

5. Il segretario generale informa periodicamente o su richiesta il Consiglio di Presidenza sull'attività degli uffici in attuazione del programma secondo i principi della leale collaborazione.

6. Il Consigliere, membro del Consiglio di Presidenza, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro membro del Consiglio di Presidenza, previa comunicazione scritta al Presidente. (5)

(5) Comma aggiunto dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020*.

(6) Comma così modificato dalla Deliberazione 17 dicembre 2020 di cui al *Comunicato 21 gennaio 2021*.

Art. 7. Giunta per il regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni loro modifica.

2. La Giunta per il regolamento è presieduta dal presidente del CNEL, ed è composta da dieci consiglieri, indicati dalle componenti cui all' *art. 2 della legge n. 936 del 1986* e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea. Il presidente può delegare le proprie funzioni di presidente della Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti.

3. La Giunta per il regolamento esamina preliminarmente ogni questione relativa alla materia regolamentare e alle connesse questioni giuridiche ed eventuali contenziosi; ne riferisce alla prima assemblea utile.

4. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.

5. Nel caso in cui i regolamenti, adottati con le modalità di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma 2, dell' *art. 20, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936*, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'*art. 20* della stessa legge.

6. I regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.

Art. 8. Commissioni e altri organismi

1. Il presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti e il segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle commissioni istruttorie di cui all' *art. 14 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936* e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la composizione della Commissione dell'informazione, prevista dall' *art. 16 della legge n. 936 del 1986*, e degli altri organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.

2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle commissioni è definita dal presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall' *art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936* e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle commissioni e degli altri organismi è formalizzata con determinazione del presidente del CNEL, che ne informa l'assemblea.

3. Il presidente, sentiti i vice presidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, può istituire, nell'ambito delle commissioni, organismi (osservatori, consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di funzionamento e l'assegnazione alle commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea.

4. I presidenti delle commissioni, sentiti i componenti della commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il presidente della commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il presidente del CNEL informa l'assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei coordinatori. I presidenti di commissione, sentito il Consiglio di Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti tra i consiglieri componenti.

5. Le missioni dei consiglieri sono autorizzate con determinazione dal presidente, previo parere del Consiglio di Presidenza. Nel caso in cui - per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso del Consiglio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.

6. La Commissione dell'informazione, di cui all' *art. 16 della legge n. 936 del 1986* , provvede alla elezione dei due vice presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle sedute.

8. La partecipazione ai lavori di una commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.

9. Il consigliere, membro di una commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro consigliere, previa comunicazione scritta al presidente o coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematiche.

10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, i consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.

11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'assemblea, ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.

12. Il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, può convocare due o più Commissioni in seduta congiunta, per l'istruttoria di provvedimenti di competenza, per materia, di più Commissioni. (7)

(7) Comma aggiunto dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020* .

Art. 9. Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da due magistrati contabili, fra i quali è scelto nella sua prima riunione il presidente, e da un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei propri ruoli. Il Collegio è nominato dall'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario generale, con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:

- a) effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati forniti dal dirigente preposto al bilancio;
- b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarità della gestione finanziaria;
- c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti dai fondi;
- d) esprime parere su ogni altra questione attinente alla gestione del bilancio autonomo del Consiglio ad esso sottoposta dal presidente o dal segretario generale.

3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del Collegio è stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.

Art. 10. Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL

1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, è istituito con determinazione del presidente del CNEL l'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL. L'Organismo è formato da un presidente e da due componenti, nominati con determinazione del presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario generale, in possesso dei requisiti di legge con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.

2. L'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL svolge, oltre alle funzioni proprie sulle valutazioni di sua competenza, le seguenti ulteriori funzioni consultive:

a) esprime pareri a richiesta del presidente del CNEL o del segretario generale, in materia di innovazione o ottimizzazione delle procedure amministrative e di attuazione concreta delle prerogative di autonomia dell'organo;

b) supporta le decisioni dei vertici dell'organo sotto il profilo organizzativo e degli iter procedurali;

c) esprime parere su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dal segretario generale, circa adempimenti puntuali degli organi amministrativi del CNEL, ferme restando le attribuzioni consultive della Giunta per il regolamento di cui all'art. 7 del presente regolamento.

3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti dell'Organismo è stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.

Art. 11. Codice etico

1. I consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici, devono assolvere ai propri compiti con disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, diligenza e responsabilità e a tutela del prestigio del CNEL.

2. I membri del Consiglio partecipano attivamente ai lavori del CNEL.

3. Su proposta della Giunta per il regolamento, l'assemblea del CNEL adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un codice etico che stabilisce i principi e le norme di condotta alle quali i consiglieri del CNEL e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici debbono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 12. Programma

1. Il programma dell'attività costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale ed amministrativa del CNEL e si colloca alla base del ciclo della performance e della sua valutazione. Esso è predisposto dal presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, con la collaborazione del segretario generale. Il presidente illustra e sottopone il programma all'approvazione dell'assemblea.

2. Le commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare. Il programma comprende:

le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli *articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del 1986*, nonché da convenzioni con altri enti e istituzioni;

le attività consultive e di iniziativa di cui agli *articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986*;

le attività della Commissione dell'informazione previste dall' *art. 16* e le altre attività previste dall' *art. 17 della legge n. 936 del 1986*.

Art. 13. Pareri

1. Il presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, assegna ad una commissione, ad altro organismo o direttamente all'assemblea l'istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della *legge n. 936 del 1986*. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 14, comma 3, nonché quelle previste dagli articoli 18 e 19.

2. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.

Art. 14. Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa di cui al comma 1, lettera i), dell' *art. 10 della legge n. 936 del 1986* viene attivata mediante la presentazione al presidente del CNEL, da parte di una commissione o di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.

2. Il presidente o un relatore delegato illustra all'assemblea i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti sono riportate nella relazione illustrativa.

4. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell' *art. 12 della legge n. 936 del 1986*.

5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o più articoli che possono dividersi in commi e sono corredati da una relazione tecnico-illustrativa che ne espone oggetto e finalità.

Art. 15. Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini

1. In materia di contributi all'elaborazione della legislazione di cui all' *art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 936 del 1986*, si applicano in quanto compatibili, le procedure previste all'art. 14. I testi approvati sono inviati al Parlamento, al Governo e alle regioni.

2. Per l'istruttoria di atti di particolare rilievo, la commissione istruttoria può convocare in audizione soggetti specifici ed assicura il contraddittorio con le amministrazioni interessate, ove sia prevista un'attività di valutazione. Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le società, le associazioni e organizzazioni di rappresentanza conferiscono al CNEL - ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attività degli organi. Il Segretariato generale redige, di propria iniziativa o su sollecitazione degli organi, rassegne giuridiche, raccolte di dottrina, di studi e documentazione funzionale all'istruttoria di temi di cui al programma di attività. Previo parere dell'Ufficio di Presidenza, può predisporre libri verdi e libri bianchi, a supporto degli organi. In caso di audizione, la convocazione viene effettuata nell'ambito del calendario programmato delle attività istruttorie a cura dell'Ufficio del Segretariato Generale competente e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno dell'audizione, della modalità di accreditamento dei partecipanti, del luogo, sede ed ora dell'audizione stessa. Prima della riunione, viene formulata ed inviata al soggetto invitato in audizione una nota che espliciti sommariamente gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento nel corso della riunione presso il CNEL. Dell'audizione viene redatto resoconto sommario a cura dell'Ufficio del Segretariato Generale competente o, qualora sia stato previsto un ciclo di audizioni, un documento analitico e conclusivo delle posizioni espresse, quale ausilio istruttorio ai lavori delle Commissioni o Organismi del CNEL. (8)

(8) Comma così modificato dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020* .

Art. 16. Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali

1. Nell'ambito del programma di attività, l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei pareri resi dal Comitato economico e sociale europeo e, su proposta del presidente e sentito il Consiglio di Presidenza, valuta la presa in considerazione di eventuali osservazioni e proposte correlate. Ciascuno degli atti di cui agli *articoli 10 , 10-bis, 11 e 12 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936* , dà conto, nel preambolo, dell'esame dei pertinenti atti consultivi del Comitato economico sociale europeo. E' sempre consentita la partecipazione dei membri del Comitato economico e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati tutti gli atti deliberati dal Consiglio.

2. Nell'ambito del medesimo programma di attività, l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei principali atti di programmazione economica e finanziaria delle regioni, promuovendo altresì accordi di collaborazione con le singole regioni, la Conferenza Stato- regioni, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le altre conferenze su tematiche specifiche in campo economico e sociale. Il CNEL sviluppa altresì le tematiche relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.

Titolo II Le procedure

Art. 17. Attuazione del programma

1. Il segretario generale assicura l'attuazione del programma di cui all'art. 12 mediante l'assunzione di ogni iniziativa tesa all'ottimale dotazione degli uffici di adeguate risorse organizzative, strumentali e umane.

Art. 18. Procedure semplificate

1. Il presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'art. 8, convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell'assemblea nella prima seduta utile. Le eventuali posizioni difformi espresse in assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.

Art. 19. Procedure rafforzate

1. Il CNEL, su proposta del presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può adottare una procedura istruttoria rafforzata, attraverso una o più delle seguenti modalità:

- a) consultazione degli organi delle associazioni rappresentate al CNEL;
 - b) consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare.
2. Il Segretariato generale redige rassegne delle osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre all'assemblea.

Art. 20. Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale

1. Il programma di cui all'art. 12, comma 1, individua gli atti e le decisioni da adottare, in ragione della rilevanza dei soggetti destinatari e della materia trattata anche avuto riguardo alla dimensione territoriale. Il CNEL si impegna a attivare la consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale, quale fase essenziale del processo decisionale.

2. Il CNEL promuove iniziative di consultazione pubblica nell'ambito di processi consultivi e sostiene le iniziative di partecipazione democratica dei cittadini, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori.

3. Nella pianificazione e nella conduzione delle consultazioni pubbliche si osservano i «principi generali per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche presso il CNEL», approvati dall'assemblea.

4. Il CNEL assume le iniziative necessarie per dotarsi della disponibilità di una adeguata piattaforma informatica finalizzata alla conduzione diretta delle consultazioni pubbliche.

Art. 21. Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi

1. Ai lavori delle commissioni del CNEL possono essere invitati associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.

Art. 22. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell' art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165i.

1. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione nei termini e per le finalità di cui all' *art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, esclusivamente per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata, nominando contestualmente relatore uno dei consiglieri componenti.

2. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.

3. Nella prima seduta del Consiglio di Presidenza in sede consultiva, ove ne facciano istanza almeno tre componenti, il presidente provvede a formulare le richieste di integrazione istruttoria ritenute necessarie ai fini della resa del prescritto parere, anche con riferimento ad audizioni di componenti del Comitato paritetico di cui all' *art. 43, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , istituito presso l'ARAN, ovvero di esperti nella materia della rappresentatività sindacale, con fissazione di un congruo termine utile al riscontro.

4. Ove siano disposte integrazioni istruttorie, il presidente aggiorna la seduta a nuova data, disponendo la sospensione del termine di quindici giorni previsto per la resa del parere, dandone comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione.

5. Al completamento dell'istruttoria, il consigliere relatore redige la bozza di parere, dando conto nel preambolo di ogni attività espletata e delle motivazioni e considerazioni assunte dal Consiglio di Presidenza.

Art. 23. Approvazione e trasmissione

1. Il parere è approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza in sede consultiva e inserito, a cura del presidente, all'ordine del giorno dell'assemblea.
 2. Qualora l'assemblea sia convocata per un giorno tale da non consentire il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall' *art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , il presidente ne informa il Ministro della pubblica amministrazione.
 3. L'assemblea delibera sul parere con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
 4. L'originale del parere, integrato con gli estremi della deliberazione assembleare, sottoscritto dal presidente e con il visto del segretario generale è, a cura di quest'ultimo, previa protocollazione, trasmesso al Ministro della pubblica amministrazione.
-

Art. 24. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all' *art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936*.

1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle consultazioni della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all' *art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936* , richiesti dagli organi costituzionali ovvero dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.
 2. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma 1, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata sotto il profilo dell'ammissibilità, nominando contestualmente relatore uno dei componenti.
 3. La decisione afferente l'ammissibilità della richiesta è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.
 4. Nel caso di inammissibilità della richiesta il presidente comunica la decisione del Consiglio, con nota a sua firma, al soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le motivazioni della decisione.
 5. Nel caso di richiesta ammissibile il presidente trasmette alla Commissione dell'informazione di cui all' *art. 16 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936* , la richiesta stessa unitamente alla documentazione allegata ed al verbale di seduta del Consiglio.
 6. La Commissione dell'informazione, cui partecipano il relatore ed il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali, alla prima seduta utile, specifica, in relazione al caso concreto, le direttive di cui al citato *art. 16, comma 2, lettere d) ed e)*, della *legge 30 dicembre del 1986, n. 936* ed assegna un termine congruo per provvedere all'estrazione dei dati pertinenti dalla banca dati e dall'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all' *art. 17 della sopra citata legge* .
 7. Entro il termine di cui al comma 6, il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali redige e sottoscrive un rapporto sulle risultanze della consultazione qualificata della banca dati e lo trasmette alla Commissione dell'informazione. La Commissione, verificata la coerenza del rapporto con le direttive impartite, lo trasmette al Consiglio di Presidenza.
 8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte le eventuali osservazioni, dispone per l'invio del rapporto unitamente alla sintesi delle proprie valutazioni risultanti dal verbale di approvazione, al soggetto richiedente.
-

Art. 24-bis. Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni alle Istituzioni pubbliche. (9)

1. Ai sensi dell' *art. 16, comma 2, lettera a)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Commissione speciale dell'informazione, istituita presso il CNEL, richiede alle Istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi.

2. A tal fine la Commissione speciale dell'informazione provvede ad individuare i dati da acquisire e l'Istituzione a cui formulare la richiesta, ai sensi del citato *art. 16, lettera a)*, e *15, comma 2, del Regolamento degli organi dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro* .

3. Il Presidente del CNEL ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in assemblea l'oggetto e le finalità della richiesta, conformemente a quanto disposto dall'*art. 16, comma 2, lettera a)*.

4. L'assemblea delibera sulla richiesta con la maggioranza di cui all' *art. 2, comma 1, del regolamento degli organi dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio* .

5. Il CNEL può sottoscrivere uno specifico protocollo di intesa con l'Istituzione a cui viene formulata la richiesta di cui ai commi precedenti, sia in merito alle modalità di utilizzazione e diffusione dei dati e delle informazioni acquisite sia in merito alla realizzazione d'intesa dell'attività istituzionale a cui è finalizzata la medesima raccolta di dati.

(9) Articolo inserito dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020* .

Art. 24-ter. Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni ai datori di lavoro. (10)

1. Ai sensi dell' *art. 16, comma 2, lettera b)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Commissione speciale dell'informazione istituita presso il CNEL richiede ai datori di lavoro, dati ed informazioni nell'ambito delle indagini, anche di natura campionaria, che effettua sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato.

2. A tal fine la Commissione speciale dell'informazione provvede ad individuare i dati e le informazioni da acquisire e i datori di lavoro a cui formulare la richiesta, ai sensi del citato *art. 16, comma 2, lettera b)* e *15, comma 2, del regolamento degli organi dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro* .

3. Il Presidente del CNEL ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in assemblea l'oggetto e le finalità della stessa richiesta, conformemente a quanto disposto dall'*art. 16, comma 2, lettera b)*.

4. L'assemblea delibera sulla richiesta con la maggioranza di cui all' *art. 2, comma 1, del regolamento degli organi dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro* .

5. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all' *art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628* .

6. I dati e le informazioni comunicate ai sensi del precedente comma, non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

7. Il CNEL può sottoscrivere uno specifico protocollo di intesa con i datori di lavoro a cui viene formulata la richiesta di cui ai commi precedenti in merito alle modalità di utilizzazione e diffusione dei dati e delle informazioni acquisite.

(10) Articolo inserito dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020* .

Art. 24-quater. Riservatezza dei dati. (11)

1. Il CNEL si impegna a tutelare la riservatezza dei dati acquisiti in relazione alle richieste effettuate ai sensi dell'art. 1 e 2 del presente regolamento, allegando alla richiesta una specifica dichiarazione di impegno ed osserva tutte le disposizioni vigenti in materia, e in particolare il *regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*, nonché il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, *decreto legislativo 30 giugno 2003*, n. 196, così come modificato dal *decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018*.

2. Il personale del Segretariato del CNEL che per motivi di lavoro abbia accesso ai dati trattati per gli scopi di cui ai commi precedenti, conforma il proprio comportamento all'obbligo di riservatezza. I dati richiesti possono essere utilizzati solo per gli scopi definiti all'atto della richiesta e non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui; gli eventuali dati personali acquisiti devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

3. Il CNEL al fine di garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni nomina un «responsabile della Protezione dei dati» ed assicura l'adempimento degli obblighi di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013*, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quanto previsto dal *Codice dell'Amministrazione digitale*, *decreto legislativo 7 marzo 2005*, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

(11) Articolo inserito dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020*.

Art. 24-quinquies. Banca dati sul mercato del lavoro. (12)

1. Ai sensi dell' *art. 17, comma 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936* gli enti pubblici che compiono rilevazioni in materia del mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro conferiscono - anche sulla base di una specifica richiesta del CNEL - i risultati di dette rilevazioni alla banca dati del CNEL, di cui al citato *art. 17*. Il Presidente del CNEL ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in assemblea l'oggetto e le finalità della richiesta.

(12) Articolo inserito dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020*.

Art. 25. Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all' *art. 16, comma 2, lettera f)*, *legge 30 dicembre 1886, n. 936*

1. La Commissione dell'informazione procede, secondo quanto previsto dall' *art. 16, comma 2, lettera f)*, *della legge 30 dicembre del 1886, n. 936*, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. La Commissione dell'informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'assemblea.

3. Il presidente del CNEL invita le organizzazioni così individuate a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.

4. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.

5. La Commissione può procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.

6. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

Art. 26. Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici

1. Il CNEL procede alla designazione di componenti di organismi pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli conferiscono il relativo potere, con procedura definita dall' *art. 13 della legge n. 936 del 1986* e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989.

2. Due mesi prima della scadenza in carica dei designati ovvero su segnalazione dell'organismo partecipato da rappresentanti del CNEL, il presidente del CNEL ne dà comunicazione al Consiglio, i cui membri possono far pervenire al presidente le candidature che intendono proporre.

3. Il presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, affida ad uno o ad entrambi i vice presidenti il compito di promuovere le iniziative necessarie al fine di giungere ad una intesa sulle candidature da presentare.

4. Il presidente convoca il Consiglio di Presidenza per la definizione delle candidature da presentare in assemblea. In caso di mancato accordo la decisione è rimessa all'assemblea.

5. Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall'assemblea secondo le procedure definite all'art. 2.

6. Le designazioni, unitamente all'esito delle votazioni dell'assemblea, sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

7. I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al presidente del CNEL sull'attività svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far parte. Una relazione complessiva sulla suddetta attività verrà annualmente sottoposta alla assemblea.

Art. 27. Formazione dei documenti

1. Ciascuno degli atti di cui all' *art. 10 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936* , in cui si sostanzia l'esercizio delle funzioni del CNEL è assunto all'esito di procedimenti che garantiscono il rispetto delle norme e dei principi tesi alla corretta formazione della volontà del Consiglio. La formazione, la trasmissione, la conservazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* , e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'avvio di ciascuna attività finalizzata all'emanazione di atti espressione della volontà degli organi del CNEL richiede l'individuazione di un funzionario responsabile che cura l'apertura di un fascicolo in cui sono raccolte le verbalizzazioni di ciascuna seduta dell'organo, gli elaborati degli estensori o relatori eventualmente nominati dal presidente dell'organo istruttorio e di ogni documento istruttorio esaminato, garantendo ordine e reperibilità dei documenti al fine della contezza dell'iter di formazione dell'atto finale. Il fascicolo dovrà essere numerato con un codice composto dalla denominazione dell'organo, dalla data di apertura dello stesso e dalla sigla della tipologia di atto cui l'avvio dell'attività dell'organo è preordinato.

3. La convocazione delle sedute dell'organo è accompagnata dalla esplicitazione di un puntuale ordine del giorno e dalla documentazione di supporto alla trattazione dello stesso.

4. Il resoconto della seduta, redatto a cura del responsabile del fascicolo, deve dare contezza dei documenti esaminati, degli esiti della loro trattazione e riportare in intestazione il codice del fascicolo cui pertiene.

5. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale reca un preambolo in cui si dà conto, sulla scorta della consultazione del fascicolo, dell'iter stesso, redatto in bozza dal funzionario responsabile del fascicolo. Il documento acquista la sua rilevanza ed individualità con l'approvazione da parte dell'organo.

6. Il responsabile del fascicolo cura la redazione dell'atto finale secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di cui costituisce contenuto indefettibile la citazione delle norme attributive dello specifico potere, dell'atto di impulso o iniziativa, delle sedute e delle operazioni svolte, dell'audizione dei relatori, dell'acquisizione dei pareri, della trasmissione ad altro organo per l'ulteriore corso, del dispositivo.

7. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale è sottoposto, previa apposizione del visto di regolarità formale e procedurale da parte del segretario generale, alla sottoscrizione dei titolari del relativo potere di adozione.

8. Il deposito dell'atto si perfeziona con l'apposizione del codice fascicolo e protocollo e garantisce la conservazione, la reperibilità dello stesso nonché la completezza dell'archivio del Consiglio. Nei casi di atti approvati dall'assemblea, gli adempimenti di deposito dell'atto sono rimessi alla responsabilità del segretario dell'assemblea o di un funzionario da questi delegato.

9. Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati negli *articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge n. 936 del 1986* debbano, per legge o per valutazione autonoma dell'assemblea, essere trasmessi ad autorità o altri destinatari, essi sono trasposti in una adeguata forma grafica e tipografica, tale da garantire una unitaria, omogenea e costante identità visiva della produzione del CNEL.

10. L'atto finale dotato di rilevanza esterna è divulgato, ove disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e correlati comunicati sui social media e, quindi, pubblicato in evidenza sul sito istituzionale a cura della Segreteria generale.

11. Completano l'iter la trasmissione cartacea ai destinatari di legge, alle figure individuate come stakeholder del CNEL in apposite mailing-list a cura delle segreterie del presidente e del segretario generale, alle biblioteche degli organismi pubblici e privati di interesse e ad ogni altro destinatario indicato dall'organo che ha prodotto l'atto.

12. In coerenza con il calendario degli adempimenti di cui all' *art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* e successive modificazioni e integrazioni, il CNEL trasmette al Governo, entro il 10 marzo di ogni anno, corredati dalle osservazioni delle organizzazioni produttive e sociali rappresentante nel Consiglio i seguenti documenti: a) gli esiti delle sessioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell' *art. 10 della legge n. 936 del 1986* ; b) il documento riassuntivo degli scostamenti delle performances rilevati nella relazione di cui al comma 1, lettera a), dell' *art. 10-bis della legge n. 936 del 1986* rispetto al Programma nazionale di riforma approvato; c) il documento riassuntivo di cui al comma 1, lettera b), dell' *art. 10-bis della legge n. 936 del 1986* con specifico riferimento allo stato della contrattazione collettiva di lavoro nazionale decentrata ed integrativa. A tal fine le Commissioni istruttorie competenti si riuniscono in apposite sessioni di lavoro nei mesi di febbraio e marzo e dopo la pubblicazione della Raccomandazione del Consiglio dell'UE sul Programma nazionale di riforma e sul piano di stabilità, nonché nei mesi di luglio e settembre prima della deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. (13)

(13) Comma aggiunto dalla Deliberazione 18 dicembre 2019 di cui al *Comunicato 6 febbraio 2020* .

Art. 28. Gratuito patrocinio

1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento di eventi da parte di enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni, debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che ne cura la registrazione in apposito prospetto da cui risulti il soggetto richiedente, la data di richiesta, la data e l'ora di svolgimento, la durata, l'oggetto specifico dell'evento, la stima del numero dei partecipanti ovvero degli invitati, i relatori, l'oggetto degli interventi, l'eventuale richiesta di patrocinio gratuito e la specificazione della vigenza attuale di una convenzione con il CNEL.

2. Con il visto del segretario generale, le richieste e le informazioni sintetiche suddette sono sottoposte periodicamente al presidente il quale, acquisito l'avviso dei vice presidenti, assume le conseguenti determinazioni anche con riferimento alla concessione del patrocinio gratuito ed all'utilizzo del logo istituzionale.

3. Acquisita la disposizione scritta da parte del presidente, che dà atto dell'avviso dei vice presidenti e dello scrutinio dei criteri oggettivi e soggettivi di seguito specificati, il segretario generale, per il tramite dei suoi uffici, provvede alla verifica delle disponibilità, a concordare tempi e modalità dell'evento e ad autorizzare lo svolgimento dello stesso ovvero a comunicare il motivato diniego di autorizzazione.

4. Costituiscono requisiti soggettivi di ammissibilità delle richieste sopra definite l'essere, il soggetto richiedente:

rappresentato nella consiliatura in carica;
pubblica amministrazione ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* ;
parte di una specifica convenzione con il CNEL;
soggetto privato per il quale ricorrano i requisiti oggettivi di seguito riportati.

5. Costituiscono requisiti oggettivi di ammissibilità delle richieste:

la stretta attinenza o la compartecipazione istituzionale dell'oggetto dell'evento con le funzioni del CNEL, previste dalla legge o, comunque, oggetto di programmazione approvata dall'assemblea;

l'assenza di finalità diretta o indiretta di lucro.

6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra esposti quando il presidente del CNEL, acquisito l'avviso dei vice presidenti, lo reputi opportuno, fatta salva in ogni caso l'adeguata motivazione risultante da atto scritto comunicata al segretario generale.

7. La decisione del segretario generale è redatta nella forma di determina che dispone anche sulla richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo istituzionale del CNEL. Di detta determina verrà data comunicazione ai soggetti richiedenti a cura della Segreteria generale.

8. In casi di necessità ed urgenza, il segretario generale provvede ad avvisare per le vie brevi il presidente ed i vice presidenti, acquisendone l'orientamento, cui seguirà, alla prima riunione utile, la ratifica dell'atto segretariale.

9. Sul sito istituzionale del CNEL, opportunamente collocato nell'area «eventi» verrà inserito un riferimento telefonico e telematico, per «info», alla Segreteria generale.

10. Gli adempimenti conseguenti alla approvazione definitiva dello svolgimento di ciascun evento verranno posti in essere dalla struttura per il cerimoniale e dalle altre strutture (comunicazione e stampa, webmaster, accoglienza, sicurezza), coordinate dalla Segreteria generale.

Art. 29. Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni

1. Le richieste, o proposte, di attivazione di convenzioni tra il CNEL e istituzioni pubbliche, aventi ad oggetto la mutua collaborazione tra detti soggetti nelle attività di interesse del CNEL o comunque correlate a quelle ricomprese nella programmazione annuale, sono indirizzate al presidente del CNEL.

2. Ai fini delle valutazioni rimesse al presidente, l'ufficio competente curerà l'istruttoria preliminare acquisendo ogni elemento utile e redigendo un rapporto scritto contenente la descrizione dei contenuti della collaborazione e della correlata bozza di convenzione.

3. Acquisita la determinazione dell'Ufficio di Presidenza, il presidente del CNEL trasmette la convenzione sottoscritta al segretario generale che, con determina, la adotta impartendo ogni necessaria incombenza per la sua attuazione, ivi compresa la eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici. Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti di particolare rilevanza sulle proposte di collaborazione inter istituzionale, formulerà osservazioni da trattarsi in uno specifico punto all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

Titolo III Organizzazione amministrativa

Art. 30. Segretario generale

1. Il segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti, sovrintendendo all'attività del Segretariato generale ed è responsabile della gestione amministrativa del CNEL.

In particolare, il segretario generale:

a) impartisce direttive ai dirigenti di prima e seconda fascia da lui dipendenti, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;

- b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonché quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, alle sue dirette dipendenze, l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e quello di bilancio e ragioneria;
 - d) propone il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di prima fascia;
 - e) istituisce, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni alle direzioni generali dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - f) dispone, su proposta dei dirigenti di prima fascia, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici all'interno delle direzioni generali, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - g) provvede all'attribuzione, alle direzioni generali e agli uffici da lui dipendenti, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
 - h) dispone l'assegnazione del personale alle direzioni generali e agli uffici non inseriti all'interno delle stesse;
 - i) definisce l'orario di servizio anche in relazione alle esigenze funzionali dell'assemblea, del presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi del Consiglio;
 - l) collabora, unitamente ai dirigenti del Segretariato generale, alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione del CNEL e relativi aggiornamenti;
 - m) vigila sull'osservanza, da parte del personale del Segretariato generale, del codice di comportamento dei dipendenti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013* n. 62 .
-

Art. 31. Segretariato generale

1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia. Nell'ambito del Segretariato generale sono istituite una o più direzioni generali che, secondo competenze determinate ai sensi del successivo comma 2, provvedono principalmente all'attuazione del programma approvato dall'assemblea, agli affari generali e all'informazione, alla comunicazione e alla documentazione nonché alla gestione delle risorse strumentali.
 2. La prima direzione generale è competente in materia di affari giuridici e costituzionali, affari generali ed informatica. E' stazione appaltante e centro unico di attività contrattuale.
 3. Le attribuzioni delle direzioni generali, la modifica di esse, l'istituzione di nuove direzioni generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL e la soppressione delle direzioni medesime sono disciplinate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all'assemblea.
 4. Gli incarichi di direzione generale sono conferiti su proposta del segretario generale con determinazione del presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle direzioni generali sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del segretario generale, su proposta dei direttori di prima fascia, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
 5. Con la medesima procedura del comma precedente, il presidente può conferire ad uno dei direttori generali l'incarico di vice segretario generale.
-

Art. 32. Dirigenti preposti alle direzioni generali

1. I direttori generali curano l'organizzazione delle direzioni e ne dirigono l'attività secondo le disposizioni del segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici della Direzione.
 2. I direttori generali dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti degli uffici della propria Direzione, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
-

Art. 33. Direttori degli uffici di seconda fascia

1. Ai direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.

2. I direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l'attività dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 34. Struttura di segreteria del presidente

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il presidente del CNEL può avvalersi di una struttura di segreteria articolata in unità operative, avente esclusive competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario generale.

2. Il personale della struttura, nel numero massimo di otto unità, tra cui un capo segreteria equiparato a dirigente, è scelto dal presidente del CNEL intuitu personae, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del presidente, su parere conforme dell'ufficio di presidenza. Il trattamento economico è in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. (14)

[3. All'interno della struttura di segreteria l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalità e con le procedure previste dall' *articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001* . (15)]

(14) Comma così modificato dalla Deliberazione 8 aprile 2020 di cui al *Comunicato 14 novembre 2020* .

(15) Comma abrogato dalla Deliberazione 8 aprile 2020 di cui al *Comunicato 14 novembre 2020* .

Art. 35. Segreteria degli altri organi di Governance (vice presidenti, presidente delegato Giunta per il regolamento, consigliere segretario dell'assemblea).

1. Per l'esercizio dei compiti loro assegnati, gli organi di Governance si avvalgono di una segreteria composta da due unità.

Art. 36. Modalità di accesso

1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del CNEL sono banditi secondo la normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nella pubblica amministrazione e in base al Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Art. 37. Dotazione organica

1. Con determinazione del presidente, da emanarsi su proposta del segretario generale e previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono garantire la neutralità finanziaria e sono approvate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale e sentito l'Ufficio di Presidenza, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 38. Acquisizioni gestionali specialistiche

1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il segretario generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneità e previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato.

2. Il compenso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività è, salvo motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, fino ad un massimo di euro 18.500,00 lordi annui per gli incarichi di alta professionalità e fino ad un massimo di euro 12.000,00 lordi annui per gli altri. Nello svolgimento dell'attività, l'incaricato dovrà assicurare il rispetto delle norme contenute nel *codice di comportamento dei dipendenti pubblici* (*decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013*).

Art. 39. Accordi inter istituzionali e patrocini

1. In relazione al programma di attività possono essere stipulati accordi inter istituzionali ai sensi dell' *art. 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241* , e contratti di servizio ai sensi del *decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50* e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, può concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del CNEL ad iniziative di interesse del Consiglio.

3. Il presidente, con propria determinazione, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, può attribuire uno o più premi nazionali e altri attestati di benemerenzza ad eccellenze del sistema produttivo e del lavoro.

Art. 40. Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.

1. Il CNEL esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze in materia di procedure di contrattazione collettiva relativa al personale del Segretariato generale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 41. Formazione del personale

1. Il Segretariato generale del CNEL organizza apposite attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private ed anche le piattaforme formative degli ordini professionali, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attività del Consiglio.

2. Il piano formativo, predisposto dal segretario generale su proposta dei dirigenti di prima e seconda fascia e avvalendosi dell'Ufficio gestione risorse umane, ha durata annuale. Esso è approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 42. Borse di studio, tirocini, visiting fellowship

1. Il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema universitario e i centri di programmazione e ricerca su temi economici e sociali, attivando anche borse di studio post laurea nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia e al lavoro in riferimento agli obiettivi programmatici del Consiglio.

2. Le borse di studio sono riservate a coloro che siano in possesso di dottorato di ricerca o master di primo o secondo livello, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e non siano dipendenti pubblici o privati.

3. I tirocini curriculari sono attivati con accordi inter istituzionali o con procedure di evidenza pubblica da regolamentare con appositi provvedimenti. Il segretario generale può stipulare accordi con imprese ed enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa; può altresì attivare programmi, di durata determinata, di visiting fellowship in relazione agli obiettivi programmatici del Consiglio.

Art. 43. Interventi assistenziali

1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, possono essere previsti interventi assistenziali sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

Art. 44. Norme transitorie e abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al regolamento per l'affidamento degli incarichi di ricerca di cui all'*art. 19, comma 3, della legge del 30 dicembre del 1986, n. 936*, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 9 aprile 2008.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

il *regolamento degli organi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel testo approvato dall'assemblea nella seduta del 12 luglio 2018* ;

il regolamento di organizzazione approvato dall'assemblea nella seduta del 18 settembre 2018;

il regolamento recante ulteriori norme in materia di designazione di componenti in organismi pubblici con procedura definita dall'*art. 13 della legge n. 936 del 1986* e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989;

il regolamento per la resa di parere ai sensi dell'*art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, approvato dall'assemblea nella seduta del 27 febbraio 2019.

3. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione con esse incompatibili.

Allegato 1

CODICE ETICO DEI CONSIGLIERI DEL CNEL E DI QUANTI DESIGNATI DALLO STESSO PRESSO ALTRI ORGANISMI PUBBLICI

Articolo 1 Status di Consigliere del CNEL

1. Il presente Codice etico reca i principi guida di comportamento dei Consiglieri del CNEL e di quanti designati dallo stesso presso altri Organismi pubblici, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dai Regolamenti.

2. Lo status di Consigliere del CNEL comporta una peculiare responsabilità che discende direttamente dalla collocazione del CNEL nell'Ordinamento della Repubblica tra gli Organi Ausiliari dello Stato previsti dalla Costituzione.

3. L'attività dei Consiglieri deve essere conforme alla posizione di indipendenza ed autonomia costituzionale riconosciuta al CNEL dal vigente quadro ordinamentale.

Articolo 2 Disposizioni generali

1. Il Consigliere del CNEL e quanti designati dallo stesso presso altri Organismi pubblici, si impegnano a rispettare il Codice etico al momento dell'assunzione dell'incarico e a tenere una condotta ispirata ai principi di integrità, trasparenza, diligenza e responsabilità.

2. L'attività dei Consiglieri deve essere improntata a fiducia e collaborazione, anche al fine di favorire la più ampia convergenza nei processi deliberativi.

3. Il Consigliere del CNEL conforma la propria attività al criterio della più ampia partecipazione ai lavori dell'Istituzione.

Articolo 3 Doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare con assiduità ai lavori dell'Assemblea del CNEL e degli Organi istruttori ai quali è assegnato, anche attraverso lo strumento di delega previsto.

2. In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun Consigliere o designato dal CNEL presso altri Organismi lo segnala ed assume i necessari comportamenti atti a rimuoverlo.

Articolo 4 Doveri dei Consiglieri in occasione di eventi esterni

1. Qualora sia in missione o partecipi a congressi, manifestazioni, seminari per conto del CNEL, il Consigliere è tenuto ad esprimere la posizione e gli orientamenti del CNEL stesso.

Allegato 2

PRINCIPI GENERALI

PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE PRESSO IL CNEL

INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce i principi generali che definiscono i processi di consultazione pubblica a cura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Il documento è stato redatto sulla base delle linee guida sulla consultazione pubblica, presentate il 9 marzo 2017 dal Dipartimento della Funzione pubblica, nell'ambito della partecipazione italiana all'iniziativa internazionale *Open Government Partnership*.

Le indicazioni riportate nel documento sono di natura generale e potranno essere integrate da altri documenti che approfondiscano i modelli di consultazione adatti a particolari casi.

In accordo con i principi di trasparenza, partecipazione e *accountability*, il processo di consultazione pubblica prevede 3 fasi:

1. una fase iniziale in cui redige il documento oggetto della consultazione, a cura degli Organi di vertice del CNEL (Presidenza, Segretariato generale, Direzione generale per il programma);
2. una fase di consultazione pubblica con le Parti sociali rappresentate al CNEL, con le Associazioni dei consumatori e con i cittadini;
3. una fase di presentazione dei risultati delle consultazioni pubbliche.

PRINCIPI GENERALI

1. IMPEGNO

L'apertura di un processo decisionale è uno dei valori che ispira l'attività dal CNEL e il risultato di una decisione condivisa dal Consiglio, dai dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire il rispetto dei principi generali per le consultazioni pubbliche e l'inclusione dei risultati della consultazione nel processo decisionale, vale a dire nell'ambito dell'attività propositiva e consultiva proprie del Consiglio, ai sensi dell' *articolo 99 della Costituzione* .

Il CNEL si impegna a considerare la consultazione come una fase essenziale del processo decisionale e a ricorrervi in relazione alla materia trattata e alla rilevanza della decisione per il territorio e per i destinatari; a tal fine si impegna anche a determinare quali provvedimenti, per la loro natura e rilevanza, devono essere oggetto di consultazione, dandone adeguata pubblicità; il CNEL promuove e accoglie l'iniziativa dal basso e l'innovazione nei processi consultivi, e sostiene le iniziative di partecipazione dei cittadini, delle Parti sociali e delle associazioni dei consumatori; il CNEL impegna adeguate risorse (finanziarie, logistiche, tecnologiche e umane) affinché la consultazione risulti essere efficace; il CNEL crea un'adeguata preparazione organizzativa per i processi di consultazione, attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione e l'acquisizione di competenze per gestire tali processi e la formazione di reti di collaborazione per lo scambio delle buone pratiche tra soggetti pubblici e privati; il CNEL si impegna, quando necessario, a ricorrere a figure tecniche, terze ed indipendenti, con competenze professionali specifiche nella gestione dei processi consultivi; il CNEL, per quanto possibile, si impegna a favorire la partecipazione delle associazioni rappresentate nel CNEL e di altre associazioni rappresentative nelle specifiche materie oggetto di consultazione, nonché di tutti i soggetti che contribuiscono a formare un ecosistema partecipativo e responsabile, al fine di moltiplicare presso la società civile le occasioni di dibattito sui temi oggetto di consultazione; il CNEL sceglie il tipo di strumenti da utilizzare per la consultazione (*off line/on line*) più adeguato ai contenuti e alla portata delle decisioni pubbliche per cui si chiede la partecipazione.

2. CHIAREZZA

Gli obiettivi della consultazione, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche.

Il CNEL deve esplicitamente definire in anticipo come verrà considerato l'esito della consultazione, vale a dire se questo sarà vincolante per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (disegni di legge, pareri, osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi e indagini); la consultazione e tutta la documentazione informativa a suo corredo devono essere formulate in un linguaggio facile da comprendere, chiaro e adeguato ai potenziali partecipanti; nel caso di materie complesse il CNEL si impegna a produrre anche delle sintesi non tecniche in stile divulgativo; i quesiti della consultazione devono essere formulati in un linguaggio chiaro e adeguato, attraverso frasi concise e brevi; la consultazione e i materiali informativi associati devono essere comunicati e diffusi attraverso modalità tali da rendere edotti e coinvolgere i partecipanti nella formulazione di proposte e commenti; tutti i materiali informativi associati alla consultazione devono riportare i dati riguardanti chi li ha prodotti, quando e come sono stati elaborati, a quali fonti di dati fanno riferimento; la divisione delle responsabilità e dei ruoli tra CNEL e partecipanti alla consultazione è resa esplicita chiaramente prima

dell'avvio della consultazione; gli indicatori quantitativi e qualitativi e le metodologie per la valutazione finale della consultazione sono definiti chiaramente nella fase iniziale e resi pubblici.

3. TRASPARENZA

Tutte le fasi, gli aspetti e i costi del processo di consultazione sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini.

Le attività di comunicazione accompagnano e supportano la consultazione lungo le fasi di progettazione, svolgimento e valutazione, al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, favorire il coinvolgimento attivo e migliorare la qualità dei processi consultivi; il CNEL rende pubblico l'esito della consultazione, al termine di essa ed al termine di ogni fase per i processi consultivi più complessi, attraverso un rapporto di sintesi; il rapporto, oltre a riassumere le posizioni raccolte, chiarisce come queste influenzeranno la decisione finale e rende noti i motivi per cui, eventualmente, non potranno essere accolte; il CNEL rende pubblici tutti i documenti a corredo della consultazione, nonché le posizioni espresse dai partecipanti, i loro commenti e le loro proposte, sia in formato integrale che attraverso rapporti di sintesi, in modo da favorire un livello adeguato e diffuso di controllo; la documentazione deve essere resa disponibile in formati digitali tali da permetterne la condivisione, il riuso e la permanenza nel tempo (5 anni); il CNEL garantisce la trasparenza sui partecipanti alla consultazione, pubblicando informazioni in forma aggregata (es.: numero di partecipanti, numero dei commenti pervenuti, natura dei partecipanti, caratteristiche anagrafiche dei partecipanti, etc.) e, dove questo non comporti una violazione della *privacy*, in forma puntuale; il CNEL rende pubblici in un documento a corredo della consultazione tutti i nomi ed i profili professionali dei funzionari e dei consulenti che sono coinvolti a vario titolo nell'organizzazione della consultazione.

4. SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE

La consapevolezza dell'importanza dei processi di consultazione deve essere sostenuta anche mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni.

Il CNEL promuove la creazione, al suo interno e con tutti i soggetti coinvolti, di comunità attive e consapevoli capaci di sviluppare un dibattito, *on line* e *off line*, maturo e non polarizzato e di formulare proposte e commenti; il CNEL può considerare di coinvolgere i destinatari della consultazione nella individuazione delle modalità di realizzazione della consultazione al fine di costruire un quadro di riferimento condiviso che garantisca legittimazione alla partecipazione e la fiducia reciproca; il CNEL adotta, con adeguate risorse umane ed economiche, le iniziative (*off line*) e le tecnologie (*on line*) necessarie per permettere un'effettiva partecipazione prima, durante e dopo il processo di consultazione; il CNEL promuove la cultura della partecipazione, dell'integrità e del monitoraggio civico nelle scuole mediante corsi e moduli formativi specifici ed incentiva la creazione di reti di relazioni tra la scuola ed i soggetti pubblici e privati dedicati a tale compito; il CNEL può mettere a disposizione gratuitamente i luoghi pubblici per permettere ai cittadini di sviluppare forme di dialogo diretto tra loro e con l'amministrazione; il CNEL, anche mediante il ricorso alle sue risorse interne, attiva una comunicazione volta a mettere in risalto e riconosce il valore aggiunto del risultato ottenuto tramite la partecipazione al processo decisionale mediante la consultazione; a tal fine il CNEL individua ed elabora appositi indicatori.

5. PRIVACY

La consultazione pubblica deve garantire il rispetto della *privacy* dei partecipanti.

Tutte le fasi del processo di consultazione sono realizzate in modo da rispettare le norme nazionali in tema di *privacy*; in particolare il trattamento dei dati personali da parte del CNEL deve avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento, fra l'altro, al rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza; il CNEL definisce in anticipo il grado di anonimato e il corrispondente livello di autenticazione richiesto per partecipare alla consultazione e lo rende noto; l'intervallo di possibili gradi di anonimato inizia dall'autenticazione con pseudonimo (solo tramite *mail on line*) fino all'autenticazione forte (ad es: *off line* con documento e *on line* con SPID); il CNEL identifica, nella fase di ideazione della consultazione, quali informazioni registra e mantiene e per quanto tempo, anche in accordo con il grado di anonimato che si richiede; il CNEL rende pubbliche le politiche di *privacy* relative ad ogni modalità di coinvolgimento prevista dalla consultazione, fornendo la dovuta informativa per il trattamento dei dati personali e acquisendo il necessario consenso, in modo che il partecipante possa conoscere in anticipo quali informazioni sono raccolte, per quanto tempo e come saranno gestite ed usate; il CNEL consente ai partecipanti, ove possibile, di scegliere se pubblicare i propri dati identificativi o meno nella reportistica relativa alla consultazione; il CNEL evidenzia e diffonde le regole di comportamento e i termini di uso per la consultazione a cui i partecipanti sono soggetti (moderazione, rimozioni di contenuti non appropriati, rimozioni di violazioni dei diritti di terzi, etc).

6. IMPARZIALITA'

La consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale.

Il CNEL deve essere guidato esclusivamente da interessi espliciti e dichiarati durante l'intero processo di consultazione; a tal fine può dotarsi di figure di garanzia interne, o coinvolgere soggetti terzi indipendenti, in grado di monitorare l'imparzialità del processo consultivo; la platea dei soggetti chiamati a partecipare alla consultazione deve comprendere tutti i potenziali interessati alla materia oggetto di consultazione, sia quelli interessati direttamente che indirettamente dalla decisione pubblica; i quesiti sono formulati in una modalità neutra tale da non condizionare i giudizi verso un esito predeterminato; l'analisi dei dati e delle informazioni reperite attraverso la consultazione deve essere effettuata in modo neutro, completo e trasparente.

7. INCLUSIONE

Il CNEL deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.

Il CNEL, in funzione della portata della consultazione, accoglie i bisogni di tutte le categorie dei potenziali interessati e prevede le opportune misure per permettere la loro partecipazione, riconoscendo il valore intrinseco di ciascun contributo; la scelta degli strumenti da usare per realizzare la consultazione non deve pregiudicare la partecipazione di nessuno dei soggetti interessati, per motivi logistici, tecnologici, di sicurezza, socio economico, culturali, religiosi e di genere; il grado di anonimato (che può variare da una identificazione forte fino all'anonimato tramite pseudonimo), soprattutto nelle modalità *on line*, deve essere scelto in modo da non pregiudicare la partecipazione di tutti; a seconda dell'ampiezza e della tipologia della platea dei potenziali interessati, il CNEL può prevedere diversi canali di accesso alla consultazione e diverse fasi di consultazione, ciascuna adatta ai bisogni delle varie categorie dei soggetti coinvolti; la consultazione può fare ricorso a soluzioni tecnologiche e a una combinazione di modalità *on line* e *off line* per permettere l'accesso a tutte le categorie di utenti, senza che pregiudizi siano arrecati da condizioni sociali, livello di istruzione, genere, età e salute.

8. TEMPESTIVITA'

La consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione.

Il CNEL fissa in anticipo l'orizzonte temporale relativo al processo di consultazione e lo rende noto alle parti sociali rappresentate al CNEL, alle associazioni di consumatori e ai cittadini per tempo attraverso tutti i canali a sua disposizione (*email*, *social media*, annunci, lettere di invito, etc.); il CNEL assicura ed incentiva un periodo di dibattito e analisi dei vari punti di vista tra gli interessati, che può svolgersi con l'intervento attivo del CNEL o del tutto indipendentemente da esso, nella fase antecedente la consultazione vera e propria; la durata di questo dibattito mira ad assicurare un periodo di pubblicità che sia adeguato al numero dei destinatari ed all'oggetto della consultazione; il CNEL pianifica una durata adeguata per il processo consultivo e prevede, per la consultazione vera e propria, un periodo possibilmente compreso tra le 8 e le 12 settimane.

9. ORIENTAMENTO AL CITTADINO

La consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo da rendere tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione.

Il CNEL prevede, in funzione dell'impegno temporale richiesto per partecipare, forme di facilitazione (es. salvataggi intermedi, stampe degli elaborati, etc.) orari e sedi che permettano all'utente di conciliare la partecipazione con le proprie esigenze di vita e lavoro; il CNEL evita di far coincidere il periodo di consultazione esclusivamente con i periodi dell'anno come quelli festivi o estivi e di avviare iniziative di consultazione su questioni irrilevanti; il CNEL favorisce il coordinamento con le altre istituzioni, al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative di consultazione che si rivolgono alla stessa platea di soggetti; il CNEL può valutare l'adozione di processi consultivi su base periodica (consultazioni cicliche) nel caso di materie di vasto interesse pubblico che sono soggette a frequenti processi decisionali o che prevedono il coinvolgimento stabile di soggetti portatori di interesse.

Allegato 3

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME SOCIAL DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

(Determinazione del Segretario generale 18 maggio 2018, prot. n. 771)

Articolo 1 Ambito di applicazione

Le prescrizioni di cui alla presente determina sono riferite in particolare al Social Network Twitter ma sono applicabili alla generalità delle piattaforme social per le quali il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dispone dei relativi accounts. Esse costituiscono linee di indirizzo fino alla definizione di specifiche unità organizzative competenti, all'esito della revisione degli atti regolamentari del CNEL

Articolo 2 Finalità

L'utilizzo dei Social Networks, e di Twitter in particolare, è finalizzato al rilancio di pubblicazioni già effettuate sul sito internet istituzionale, a diffondere l'informazione circa la produzione da parte del CNEL di atti ufficiali (audizioni, pareri, rapporti, relazioni) che formano oggetto di comunicati stampa.

La presenza del CNEL nei Social Networks ha come scopo - verso l'esterno - quello di accrescere la trasparenza e la platea di utenti interessati agli atti prodotti dal CNEL come pareri, osservazioni, proposte, rapporti e relazioni, già pubblicati in raccolte o banche dati e per i quali si ritiene di fornire una ulteriore possibilità di accesso da parte del pubblico e - verso l'interno - quello di raccogliere commenti, suggerimenti o reazioni, quale feedback all'azione dell'Organo.

Articolo 3 Competenza e responsabilità

L'utilizzo della piattaforma social è rimesso al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del CNEL come individuato negli ordini di servizio citati in premessa, attenendosi strettamente alle indicazioni impartite, di volta in volta, dal segretario generale, che ne assume la piena responsabilità, ovvero da un suo delegato.

Articolo 4 Contenuti

Gli atti del CNEL sono pubblicati sull'account social attraverso la indicazione di un "titolo" che ne esprima direttamente il contenuto, con esclusione di ogni commento o giudizio di valore.

E' altresì escluso nell'account social del CNEL, qualsiasi commento (like, retweet o simili) da apporre a qualsiasi account esterno, specie se privato.

Sono pubblicabili sull'account CNEL gli atti già oggetto di uno specifico comunicato stampa, attraverso l'inserimento, nel tweet, del link al testo pubblicato sul sito istituzionale.

Il funzionario addetto monitorizza i commenti e i retweet relativi al CNEL e ne informa tempestivamente il Segretario generale.

Articolo 5 Policy in materia di following

Il CNEL segue i propri interlocutori istituzionali e gli organismi in esso rappresentati, le Istituzioni della Repubblica, gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, le Istituzioni europee e dell'Unione europea, le Istituzioni analoghe al CNEL di altri Paesi, le Istituzioni internazionali o multinazionali, i Governi ed altresì le Associazioni, i Sindacati, le Istituzioni autonome, le Università e altre Istituzioni scolastiche o di formazione; segue altresì i mezzi di informazione in tutte le forme esistenti, comprese blog o account personali che abbiano rilievo e funzione di media.

Non segue direttamente né partiti, né persone o soggetti politici, né privati.

Articolo 6 Altre piattaforme social

Il Segretario generale assicura equivalente copertura, soggetta ai requisiti ed alle specifiche di cui agli articoli precedenti, delle pubblicazioni su piattaforme social per le quali il CNEL dispone dei relativi accounts e alimenta il canale YouTube.
